

lare. Anzi, se si vorrà sottilmente esaminar la materia, troveremo, che dell'altra, che chiameremo Ecclesiastica, tanto piccola è l'autorità, che rimane al *Mufti*, che ora dovrebbe dirsi il Capo visibile della Religione degli Ottomani, che appena può con qualche giustizia portare il nome di Sacerdote Supremo. Non può negarsi, che non confervi, se si riguardano le apparenze esteriori, qualche sorta di giurisdizione in ciò, che si chiama Governo, ma così dimidiata, ed in certo modo avvilita, che appena sa riconoscersi. Un'esempio notabilissimo abbiamo ne' rei di delitti di Stato, o di altre colpe considerabili, e gravi, li quali non possono mettersi a morte senza un'espresso *Festà* del *Mufti*, o almeno, senza che da lui sieno confermate le sentenze de' Magistrati Secolari. In tali casi vienè bensì ricercata la confermazione del *Mufti*, per ordine di pura formalità; ma egli non averebbe l'ardire di negarla al Gran Signore, che gliela chiede con animo di volerla, giacchè la menoma contraddizione potrebbe costargli la perdita della per altro lucrosissima Dignità.

Al *Mufti* succedono i *Kadiliskieri*, o sieno li Sommi Sacerdoti delle Provincie, tra' quali sono considerati come principali quelli di Romania, della Natolia, e dell'Egitto. Questi, per quanto a me pare, sono Persone di Chiesa al pari del *Mufti*, ma la loro Dignità è inferiore a quella de' Vicerè delle Provincie dell' Imperio, eccettuattine i casi, che risguardano le Milizie, ne' quali, si dice, che hanno suprema l' autorità. Lo studio loro essenziale è quello dell'Alcorano, e della sua inter-